

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



NEWSLETTER 1-17

EDITORIALE

Anche se all'apparenza sembra che si stia vivendo un periodo di apparente tranquillità in realtà tanta è la carne al fuoco.

Il rapporto del GAFI non ha lasciato indifferenti le autorità. Anche se un esame puntuale dei risultati non è ancora stato fatto la FINMA ha già preannunciato agli OAD un suo prossimo intervento in diversi campi quali:

- a) l'analisi dei rischi degli OAD sui propri affiliati
- b) il concetto di sorveglianza degli OAD sui propri affiliati
- c) il sistema sanzionatorio dei diversi OAD

Attendiamo con impazienza l'esame politico del rapporto per poi esaminare come verranno implementate le raccomandazioni ricevute a livello di leggi/ordinanze e regolamenti.

I progetti LSFIn e LIFin (Legge sui servizi finanziari e Legge sugli istituti finanziari) stanno procedendo nel loro iter legislativo e si trovano ora al vaglio della CET (Commissione Economia e Tributi) del Consiglio Nazionale.

L'aspetto amministrativo, i rapporti con altri OAD e i rapporti con l'autorità negli ultimi anni hanno richiesto un continuo incremento dell'impegno e del tempo ad esso dedicati. Una buona fetta del nostro tempo è ormai destinata ad adempiere a questi compiti, a volte ahinoi improduttivi, ma che per desiderio di chi ci controlla devono essere assunti.

Sono quindi diversi i progetti importanti per il futuro del settore parabancario che attualmente ci vedono impegnati e che nel prossimo futuro necessiteranno di un investimento importante di tempo.

Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche

L'articolo 102 del Codice Penale Svizzero (CP) che prevede la responsabilità penale anche per le persone giuridiche è entrato in vigore il 1° ottobre del 2003. Nonostante nel nostro cantone ad oggi vi sia stato un solo caso di condanna (in primo grado) di una persona giuridica secondo questo articolo, la sua portata non va sottovalutata per gli Intermediari Finanziari. L'articolo in questione prevede una responsabilità primaria dell'impresa per uno dei seguenti reati previsti al cpv. 2 dell'art. 102 CP:

- Sostegno ad una organizzazione criminale (260 ter CP)
- Finanziamento del terrorismo (260 quinquies CP)
- Riciclaggio di denaro (305 bis CP)
- Corruzione di funzionari pubblici svizzeri o esteri (322 ter e 322 quinquies e 322 septies CP per funzionari esteri)
- Corruzione attiva privata (322 octies CP)

In tutti questi casi l'azienda viene punita anche se la persona che ha commesso l'infrazione fosse identificabile, purché la persona giuridica non abbia preso tutte le misure organizzative necessarie e auspicabili per evitare il reato.

Si pensi ad esempio alla mancanza di un regolamento di organizzazione, di un doppio controllo sulle funzioni chiave, eccetera.

Tutti aspetti che in presenza di un reato tra quelli sopra descritti (la lista è esaustiva) potrebbero comportare anche per la persona giuridica una pena, che non potrà ovviamente essere privativa della libertà ma solo pecuniaria.

L'art. 102 CP prevede inoltre una responsabilità sussidiaria dell'impresa. Tale responsabilità, sulla base del capoverso 1 dell'art. 102, si avvera quando a causa di una carente organizzazione all'interno della persona giuridica risulta essere impossibile risalire alla persona fisica che ha commesso una infrazione del codice penale.

Tale norma ha quindi valenza generale e va a coprire tutte le infrazioni del Codice Penale e non solo quelle previste nel cpv. 2 discusse sopra.

Per restare all'attualità, il primo caso di condanna di una persona giuridica in Ticino risale a qualche mese fa ed ha toccato l'Ente Ospedaliero Cantonale, condannato per carente organizzazione che non ha permesso di iden-

tificare l'autore materiale di una serie di iniezioni di un liquido di contrasto contaminato provocanti danni alla salute dei pazienti.

Legge sui Servizi Finanziari e Legge sugli istituti finanziari, a che punto siamo ?

Al momento della stesura di questo contributo la legge viene esaminata dalla Commissione per l'Economia e i Tributi (CET) del Consiglio Nazionale. Il consiglio degli Stati ha già approvato il progetto di legge.

Nella migliore delle ipotesi il Consiglio Nazionale si esprimerà nella sessione estiva. A quel punto spetterà al Consiglio Federale elaborare tutte le ordinanze necessarie per applicare sia la Legge sugli istituti finanziari (LIFIN) che quella sui servizi finanziari (LSFIN). È pertanto ipotizzabile una entrata in vigore della legge non prima del 1 luglio 2018, molto più probabilmente per il **1 gennaio 2019**.

È però corretto già fornirvi qualche indicazione (con riserva di approvazione da parte del Consiglio Nazionale) sul tenore di alcune norme giuridiche previste.

Al fine di evitare una elencazione di tutti gli articoli di legge che concernono i gestori patrimoniali e i trustee provvediamo ad illustrarvi in forma discorsiva i vari principi contenuti nel progetto.

La legge ha finalmente limitato il suo campo di applicazione. Nell'attuale progetto sono pertanto toccati dalle nuove norme i gestori di patrimoni, intesi come operatori che si occupano di offrire servizi nell'ambito della gestione patrimoniale (GP), e trustee (T). Sono escluse dal campo di applicazione della legge le prestazioni effettuate a favore di persone vicine o a familiari e quelle nell'ambito della consulenza classica del commercialista (contabile, tributaria, previdenziale, ecc.).

L'attività di GP e T è sottoposta ad autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata dalla FINMA, alle condizioni che vedremo in seguito, e potrà essere revocata solo dalla FINMA.

Per le nuove società che si affacceranno sul mercato dopo l'entrata in vigore della legge, l'iscrizione a RC è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione. L'autorizzazione sarà concessa unicamente a quelle persone (fisiche e/o giuridiche) che saranno affiliate ad una Organizzazione di Sorveglianza (OS) riconosciuta dalla FINMA.

La legge riprende parimenti le norme relative al concetto di attività irrepreensibile e buona reputazione sia a livello di persone operative all'interno della società che a livello di azionariato. Le norme sono identiche a quelle ora presenti nella nostra regolamentazione. L'unica differenza consiste nel fatto che la comunicazione relativa agli azionisti rilevanti (con una quota > al 10% del capitale o dei diritti di voto) e le relative mutazioni devono essere annunciate anche alla FINMA.

La legge prevede espressamente la facoltà di delegare parte o tutta la propria attività a terzi alla condizione che questi dispongano delle necessarie autorizzazioni. Di regola la direzione di un GP o di un T dovrà essere composta da due persone, entrambe abilitate. È comunque previsto, pur non sapendo ora quanto sarà attuabile, che anche le strutture con una sola persona potranno continuare ad operare. Dovranno però garantire una continuità aziendale nel caso in cui fossero impossibilitati a lavorare, ad esempio per il tramite di contratti di collaborazione con terzi.

Chi si occuperà dell'attività dovrà disporre delle sufficienti conoscenze pratiche nella gestione patrimoniale o nella gestione di trust. Sarà il CF a fissare i criteri che queste persone dovranno soddisfare. È parimenti previsto che ogni società di GP o T dovrà disporre delle figure di un "compliance manager" e di un "risk manager". Tali funzioni non potranno essere svolte dal gestore della clientela vigendo il principio di divieto di controllo del proprio operato. Tali funzioni, per le società piccole, potranno essere affidate anche all'esterno. La funzione del "risk manager" si riferisce, nel progetto di legge, ad una persona che si occupa di identificare e gestire all'interno della società i rischi reputazionali e giuridici.

Il capitale minimo (capitale azionario nel caso di una SA, quote sociali nel caso di una Sagl, capitale proprio nel caso di una ditta individuale) che un GP o un T dovrà avere è di 100'000 franchi. Tale importo dovrà sempre essere disponibile. Ne consegue che una società neo costituita dovrà prevedere per il primo esercizio di garantire oltre al capitale minimo una sufficiente copertura dei costi fino a che i ricavi non permettano di coprirli. Quindi la dotazione di capitale iniziale potrebbe dovere essere anche superiore ai 100'000 franchi. Tale limite vale anche per le società già esistenti, ne consegue che ad esempio chi attualmente operasse per il tramite di una Sagl dotata del capitale minimo di legge dovrà aumentare le quote ad almeno 100'000 franchi con l'entrata in vigore della legge. Parimenti una società che evidenzia delle perdite riportate che intaccano il limite di 100'000 franchi di capitale dovrà procedere ad una ricapitalizzazione. La legge prescrive inoltre che la società deve inoltre possedere sufficienti garanzie o disporre di un'assicurazione RC. Al momento non è dato di sapere a quanto ammontino le garanzie ri-

chieste o la somma da assicurare. Non si tratta di qualcosa di nuovo per un gestore attivo in Ticino, considerato che anche l'autorità cantonale attualmente richiede la medesima cosa.

Le società dovranno disporre di sufficienti mezzi propri. Per le società già operative all'entrata in vigore della legge si prescrive che i mezzi propri ammontino a $\frac{1}{4}$ dei costi fissi dell'ultimo esercizio fino ad un massimo di 10 milioni di franchi.

La sorveglianza dei GP e dei T incomberà alla FINMA sotto delega ad una OS riconosciuta. Dal profilo pratico sia la concessione dell'autorizzazione che la sua revoca incombono alla FINMA e non alla OS.

I GP e i T saranno sottoposti a verifica annuale da parte di un ufficio di revisione riconosciuto a meno che non sia l'OS a svolgere questi controlli. L'OS potrà anche stabilire dei cicli di verifica meno frequenti, ma dovrà essere esperita una verifica almeno ogni quattro anni.

Senza entrare in ulteriori dettagli possiamo quindi vedere che l'attuale progetto di legge non comporterebbe molti oneri supplementari per chi attualmente è già attivo. Va comunque precisato che il Nazionale non si è ancora espresso, l'esame della legge da parte della CET del Nazionale è terminato. Nella sessione autunnale i due progetti di legge verranno trattati dal Consiglio Nazionale. Nella sessione invernale vi saranno gli incontri tra le commissioni del Nazionale e del Consiglio degli Stati per appianare le differenze tra i due progetti votati dai due rami del parlamento. Al più presto una votazione sul medesimo progetto presentato dalle due camere potrà avvenire al termine della sessione invernale, probabilmente nella sessione primaverile 2018. E' prevista per la metà del 2018 la messa in consultazione delle varie ordinanze, con quindi una molto verosimile loro entrata in vigore a partire dal 1.1.2019. Spetterà quindi a noi come OAD e al Forum Svizzero degli OAD fare in modo che la nuova regolamentazione non diventi eccessivamente pesante.

Quando entreranno in vigore le nuove norme ed entro quando dovrò adeguarmi?

Come espresso più sopra è difficile allo stato attuale fare delle previsioni certe. A voler essere realisti la legge potrebbe entrare in vigore al più presto il 1 luglio 2018, probabilmente il 1 gennaio 2019. Gli affiliati ad un OAD disporranno a quel momento di un periodo transitorio, posto che siano anche autorizzati alle NCGP, che l'attuale progetto fissa in due/tre anni. Le nuove società che verranno costituite dopo l'entrata in vigore della legge, in un primo periodo, dovrebbero disporre di un termine di 6 mesi per depositare la propria richiesta di autorizzazione (posto che vengano affiliati ad un OAD e che vengano sorvegliati anche per le

NCGP).

L'attuale progetto di legge prevede inoltre che GP o T che sono già attivi da almeno 15 anni che non acquisiranno più nuova clientela potranno restare affiliati ad un OAD senza richiedere l'autorizzazione FINMA. Non sappiamo attualmente cosa il Nazionale deciderà su questa eccezione.

Cosa posso fare per prepararmi?

Prima dell'entrata in vigore della legge sono raccomandabili i passi che seguono:

- Adeguare il proprio capitale azionario, quote sociali o capitale proprio al minimo previsto dalla legge (100'000 franchi) e quindi eventualmente procedere ai necessari risanamenti.
- Adeguare i mezzi propri affinché ammontino ad almeno il 25 % dei costi fissi annuali.
- Richiedere, per chi non lo avesse ancora fatto, l'autorizzazione alle NCGP.

Per tutto il resto riteniamo che sia opportuno attendere la pubblicazione delle varie ordinanze di applicazione.

Quanto costerà la nuova vigilanza?

Non lo sappiamo e chiunque avanzi delle cifre allo stato attuale del processo legislativo sta semplicemente inventando. Sicuramente costerà di più delle attuali tariffe degli OAD. I compiti sono più estesi, le competenze necessarie per svolgere i compiti saranno maggiori. Nessun OAD ha però interesse nel divenire così costoso da costringere i propri membri a cercare un'alternativa più a buon mercato o a cessare l'attività.

Che fine faranno gli OAD?

Contrariamente al progetto iniziale che in pratica sanciva la morte degli OAD, il nuovo progetto di legge prevede che gli OAD continuino a sussistere e possano da soli o in concerto con altri OAD costituire una OS che si occupi di vigilare i GP e i T, mantenendo inalterata la vigilanza sugli altri IF. La legge non prescrive un numero massimo di OS, ne consegue che la FINMA dovrà autorizzare tutte le richiedenti che adempiono alle condizioni che verranno fissate per l'accreditamento.

Le falsità dei tuttologi

in questi ultimi mesi siamo stati più volte sollecitati dai nostri affiliati su

voci che alla luce dei fatti non trovano riscontri oggettivi sparse da persone che millantano una conoscenza della normativa. Si potrà rispondere a tutti i quesiti unicamente quando tutte le norme legali, le ordinanze e i regolamenti saranno definitivi, nondimeno allo stato attuale ci sentiamo di poter SMENTIRE le seguenti voci:

- Bisognerà avere almeno 300 milioni di masse in gestione per sopravvivere
- La nuova vigilanza costerà almeno 50'000 franchi all'anno
- Dovremo assumere nuovo personale che si occupi del compliance e del risk management
- Dovremo avere un comitato interno sugli investimenti

Ci saranno solo una sola, al massimo due, organizzazioni di sorveglianza. Non si può escludere a priori un consolidamento delle attività tra i vari OAD ma la legge non prescrive nessun numero massimo di Autorità di sorveglianza.

Piazza Finanziaria: Quo Vadis ?

Che la piazza finanziaria ticinese sia sotto pressione da ormai diversi anni non è una novità. La novità sta però nella pressione che si sta estendendo anche alle altre piazze finanziarie svizzere.

Una recente indagine conoscitiva svolta dall'associazione "Fondation Genève Place Financière (FGPF)" presso i gestori di patrimoni ha evidenziato una situazione di stagnazione se non addirittura di riduzione di apporto di nuovi fondi. In particolare manca clientela europea e sudamericana. Questo fatto è di particolare rilevanza perché a mancare sono averi di persone facoltose che non hanno nulla a che fare con l'evasione o la frode fiscale. Si tratta di persone che portavano i propri fondi in Svizzera al fine di garantire la propria sfera privata e di avere in deposito i propri averi in istituti bancari finanziariamente sicuri.

Molti benestanti dei paesi sudamericani portavano i propri fondi in Svizzera temendo che le informazioni sulle loro fortune finissero in mani sbagliate in paesi dove la corruzione e la criminalità sono diffuse.

L'indagine ha evidenziato che questa clientela ha spostato i propri averi negli Stati Uniti. Sorprende? Assolutamente no, una grossa banca americana pubblicizza presso i gestori svizzeri prodotti finanziari che sono costruiti per nascondere i soldi al fisco. Gli americani non hanno accettato di aderire all'AIA (scambio automatico di informazioni) riuscendo ad

imporre a tutto il mondo finanziario un sistema unilaterale, la famosa FATCA.

Con qualche pausa la Svizzera e la sua piazza finanziaria si trova nella bufera da metà degli anni novanta, gli anni in cui le banche svizzere furono messe sotto pressione dagli Stati Uniti in relazione ai fondi dormienti delle vittime dell'Olocausto. Il governo ha sempre nicchiato cercando di parare i colpi che negli anni si sono succeduti senza però mai elaborare una vera e propria strategia per la piazza finanziaria del futuro.

Il Consigliere Federale Ueli Maurer in una recente intervista sul giornale "Finanz und Wirtschaft" ha affermato che il governo auspica che anche grazie all'introduzione dell'AIA si possano aprire discussioni con singoli paesi extraeuropei per permettere l'accesso al mercato estero agli operatori finanziari, nondimeno esclude una discussione a breve con l'Unione Europea a seguito anche della Brexit. Sempre secondo Maurer la pressione sulla piazza finanziaria continuerà anche nei prossimi anni e ci si attende un ulteriore deflusso di capitali a seguito dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Il SIF (Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali) nel suo rapporto 2017 appena pubblicato afferma "l'accesso al mercato europeo da parte di prestatori di servizi Svizzeri potrebbe essere migliorato per il tramite di un accordo sui servizi finanziari. Un tale accordo settoriale necessiterebbe comunque che la Svizzera riprenda integralmente il diritto europeo applicabile alle prestazioni dei servizi finanziari". Nel 2016 il Dipartimento Federale degli Affari Esteri e il Dipartimento delle Finanze hanno realizzato un sondaggio presso le cerchie degli interessati (gli Intermediari Finanziari parabancari non sono stati considerati) e sono giunti alla conclusione che una simile opzione non è da escludere a lungo termine. E se la politica parla di lungo termine, parliamo di decenni.

Anno dopo anno abbiamo perso e rinunciato ai nostri vantaggi competitivi (alcuni sinceramente eticamente dubbi) verso l'estero senza ottenere nulla in cambio, ed ora ? Ed ora sta arrivando il conto da pagare.

Fonti: Die Weltwoche 2.17, pag. 34 e 35, Finanz u. Wirtschaft del 28.1.2017 pag. 5, Rapporto 2017 del SIF sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali pag. 14.

Le opinioni espresse nella presente Newsletter non riflettono necessariamente le opinioni dell'OAD FCT, se non espressamente indicato.



Responsabili editoriali:

Massimo Tognola
Luca Confalonieri

Casella Postale 6164
091 - 924 98 53
segretariato@oadfct.ch
www.oadfct.ch